



COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **15** Del **18 Maggio 2015**

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.

Il giorno **18 Maggio 2015** alle ore **17:00** nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

Sindaco ANTONELLI ALESSIO

Consiglieri Comunali

<input checked="" type="checkbox"/> 01- VANNI FRANCO		13- CAPPELLI GIACOMO
<input checked="" type="checkbox"/> 02- DI COSCIO ALESSANDRA IN CALIENDO		14- BIASCI MARIO
<input checked="" type="checkbox"/> 03- FORTI MARCO		15- AFFINITO ANTONIO
<input checked="" type="checkbox"/> 04- RAGAGLIA LORENZO		16- TURCO ALFIO
<input checked="" type="checkbox"/> 05- BONINI GIAN LUCA		17- CASTAGNA SANDRO
<input checked="" type="checkbox"/> 06- CALLARI ELISA		18- TONELLI MASSIMO
<input checked="" type="checkbox"/> 07- PAGANELLI ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	19- PARRINI MICHELE
<input checked="" type="checkbox"/> 08- ROCCHI ALESSIO		20- BIASCI MARCELLO
<input checked="" type="checkbox"/> 09- DAMIANI ALESSIO	<input checked="" type="checkbox"/>	21- MIRABILE ROSARIO L.
<input checked="" type="checkbox"/> 10- GIGLIOLI DIEGO	<input checked="" type="checkbox"/>	22- SCATENA GIADA
<input checked="" type="checkbox"/> 11- VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI	<input checked="" type="checkbox"/>	23- CECCARDI SUSANNA
<input checked="" type="checkbox"/> 12- MONTICELLI ANDREA		24- ROCCHI ALBERTO

Risultano assenti N° **8** componenti l'Assemblea.

Sono inoltre presenti gli **Assessori** contrassegnati:

<input checked="" type="checkbox"/> 1- CATELANI GIORGIO -Vice Sindaco	<input type="checkbox"/> 5- BARSOTTI LUCA
<input checked="" type="checkbox"/> 2- RIBECHINI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/> 6- BAGLINI PAOLA
<input type="checkbox"/> 3- MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO	
<input type="checkbox"/> 4- INNOCENTI SILVIA	

Presiede la Seduta **VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI** nella qualità di **PRESIDENTE**
Assiste alla Seduta il **SEGRETARIO COMUNALE MARZIA VENTURI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 del medesimo art. 1 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI sia pari all'uno per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 677 del medesimo art. 1, il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1, comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha prorogato anche per l'esercizio 2015 la previsione del citato comma 677 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- anche per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, tale limite può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Considerato inoltre che:

- il comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il comma 683 dello stesso art. 1 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Rilevato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 dell'01.07.2014, sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2014 prevedendo un'aliquota ordinaria del 10,6 per mille ed

altre minori aliquote per fattispecie particolari e che, per l'anno 2015, al fine di garantire il pareggio di bilancio e il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, l'aliquota IMU ordinaria non potrà essere ridotta, non consentendo pertanto di superare il tetto massimo di cui al citato comma 677, se non con l'applicazione dell'ulteriore incremento dello 0,8 per mille;

Rilevato inoltre che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C., per l'anno 2015, non si applica:

- a) all'abitazione principale e pertinenze della stessa (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C7), ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- g) all'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata. Per anziano si intende il soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età, per disabile colui che presenta un'invalidità civile non inferiore al 75 per cento, riconosciuta dalla competente autorità (art. 3, comma 4 vigente Regolamento IMU);
- h) alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso art. 9-bis D.L. n. 47/2014, convertito in Legge n. 80/2014);

Dato atto che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Visto l'art. 1, comma 435 della Legge n. 190/2014, che ha ulteriormente ridotto la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;

Viste:

- la delibera C.C. n. 27 del 13.05.2014 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'esercizio 2014;
- la delibera C.C. n. 33 dell'01.07.2014 con la quale è stato approvato il regolamento TASI;

Rilevato che, al fine di garantire il pareggio di bilancio 2015 in corso di predisposizione e il rispetto degli equilibri dello stesso, per un gettito presunto pari a euro 4.115.000,00=, occorre prevedere:

- per le unità immobiliari di cui ai punti a), b), c), d) e) g), h) un'aliquota TASI pari all'aliquota massima del 2,5 per mille, maggiorata dello 0,8 per mille (quindi un'aliquota complessiva del 3,3 per mille), introducendo detrazioni d'imposta in funzione della rendita catastale, del numero di figli e della situazione reddituale del contribuente, in modo da generare effetti redistributivi progressivi sul carico d'imposta TASI, nel modo seguente:

1) per i contribuenti che presentano un reddito Isee uguale o inferiore ad € 15.000,00:

a) Importo rendita catastale unità abitativa, comprensiva delle pertinenze	Detrazione complessiva collegata all'unità immobiliare
Fino a € 400,00.=	€ 40,00.=

b) Numero di figli a carico	Detrazione
Dal terzo figlio compreso in poi, di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	€ 50,00.= a figlio

- fermo restando il requisito reddituale, le detrazioni di cui ai punti a) e b) possono essere anche cumulate;

2) indipendentemente dal reddito Isee, dalla rendita catastale e dal numero di figli, detrazione di € 50,00.= per ogni figlio affetto da handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, un'aliquota di 1 per mille;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Considerato che il presente atto è stato discusso nella Commissione Bilancio Tributi e Controllo di Gestione nelle sedute del 30.04.2015 e del 05.05.2015;

Visti:

- il D.M. del 16 marzo 2015, che ha ulteriormente differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 per gli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal Segretario Comunale in virtù del Provvedimento Sindacale n. 7 del 25.02.2015 in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, qui allegato (**Allegato n. 1**);

Con voti favorevoli 14, contrari 3 (Consiglieri: Ceccardi, Parrini e Mirabile) resi palesemente dai 17 Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori,

D E L I B E R A

1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

A) aliquota TASI nella misura del 3,3 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C7), ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata. Per anziano si intende il soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età, per disabile colui che presenta un'invalidità civile non inferiore al 75 per cento, riconosciuta dalla competente autorità (art. 3, comma 4 vigente Regolamento IMU);
- la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso art. 9-bis D.L. n. 47/2014, convertito in Legge n. 80/2014); su tale unità il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi.

B) detrazioni d'imposta in funzione della rendita catastale, del numero di figli e della situazione reddituale del contribuente, in modo da generare effetti redistributivi progressivi sul carico d'imposta Tasi, nel modo seguente:

- per i contribuenti che presentano un reddito Isee uguale o inferiore ad € 15.000,00.=-:

Importo rendita catastale unità abitativa, comprensiva delle pertinenze	Detrazione complessiva collegata all'unità immobiliare
Fino a € 400,00.=-	€ 40,00.=-

Numero di figli a carico	Detrazione
Dal terzo figlio compreso in poi, di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.	€ 50,00.=- a figlio

Le detrazioni di cui ai punti A) e B), fermo restando il requisito reddituale richiesto, possono essere cumulate;

- indipendentemente dal reddito Isee, dalla rendita catastale e dal numero di figli, detrazione di € 50,00.= per ogni figlio affetto da handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992;

C) aliquota TASI nella misura di 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

D) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per tutte le altre fattispecie non rientranti nelle precedenti lettere A) e C).

2) Di stabilire nella misura del 30% della tassa, la quota a carico dell'utilizzatore dell'unità immobiliare ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013, nel caso di non coincidenza tra possessore e utilizzatore dell'unità immobiliare.

3) Di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa € 4.115.000,00.=, è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, rilevati dai dati contabili relativi allo schema di Bilancio 2015, in corso di predisposizione:

SPESE SERVIZI URP, PATRIMONIO, UFFICIO TECNICO, MANUTENZIONI, ANAGRAFE E ATTIVITA' PROMOZIONALI (escluse quelle relative al Servizio Manutenzioni finanziate, in quota parte, dal 25% degli oneri di urbanizzazione destinati a manutenzioni ordinarie)	€ 2.815.011,00.=
SPESE FUNZIONE 03 (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 1.029.162,00.=
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 63.140,00.=
SPESE VIABILITA' E SEGNALETICA (al netto delle spese finanziate con il 25% degli oneri di urbanizzazione e con i proventi violazioni al Codice della Strada)	€ 22.400,00.=
SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (escluse spese finanziate con proventi 5 per mille Irpef)	€ 2.258.517,00.=
CIMITERI	€ 596.600,00.=
TOTALE	€ 6.784.830,00.=
% DI COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI	60,65 %

4) Di dare mandato al Dirigente/Responsabile della Macrostruttura Economico Finanziaria di trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale), tramite procedura telematica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza, stante l'urgenza di rispettare i termini previsti per la pubblicazione del presente atto sul "Portale del federalismo fiscale",

Con voti favorevoli 14, contrari 3 (Consiglieri: Ceccardi, Parrini e Mirabile) resi palesemente dai 17 Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

II PRESIDENTE
VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI

II SEGRETARIO COMUNALE
MARZIA VENTURI

Iniziata la pubblicazione il _____ Rep. N. _____

ESECUTIVA il _____ ai sensi di Legge previa pubblicazione
all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza opposizioni.

II SEGRETARIO COMUNALE